

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 giugno - Deliberazione n. 2234 - Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria - **Disciplina delle macellazioni private.**

omissis

VISTO

L'art. 1 del regolamento di vigilanza sanitaria delle carni, approvato con Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, il quale prevede, tra l'altro, che la macellazione degli animali debba avvenire solo nei pubblici macelli;

VISTO

l'art. 13 dello stesso regolamento il quale permette ai privati cittadini di macellare gli animali per il consumo delle carni nell'ambito del proprio nucleo familiare

VISTA

la legge 9 febbraio 1963, n. 59 la quale da facoltà al produttore agricolo di vendere direttamente, fatte salve le norme igienico-sanitarie, i prodotti della propria azienda, compresi gli animali ivi allevati, previa macellazione;

CONSIDERATO

che per antica tradizione di molte zone rurali della nostra regione, i contadini allevano i suini per la produzione di salumi da consumarsi esclusivamente nell'ambito del nucleo familiare;

RITENUTO,

pertanto, che, al fine di tutelare la salute del consumatore e limitare i danni provocati all'Erario, occorra disciplinare la materia de qua;

SENTITI

sull'argomento i dirigenti dei Servizi Veterinari Igiene degli Alimenti di Origine Animale dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL nella riunione tenutasi presso gli Uffici del Settore Veterinario Regionale in data 22/3/2002;

PROPONE e la Giunta, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono di seguito integralmente riportate,

- di approvare la circolare allegata: "Disciplina delle macellazioni private", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di inviare il presente atto al Settore Veterinario Regionale per i relativi adempimenti di competenza;

- di disporre la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario
Di Giacomo

Il Presidente
Bassolino